

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 106

21 settembre 2006

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

ABROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AI TERMOVALORIZZATORI, CAMPIONAMENTO IN CONTINUO DI POLVERI SOTTILI E NANOPOLVERI E INTRODUZIONE DI NUOVI PARAMETRI AMBIENTALI E SOCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CERTIFICATI VERDI

Oggetto consiliare n. 1721

RELAZIONE

La proposta di legge alle Camere "Abrogazione degli incentivi ai termovalorizzatori, campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri e introduzione di nuovi parametri ambientali e sociali per l'assegnazione dei certificati verdi" ha come obiettivo principale quello di restituire agli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili una concreta funzione di tutela dell'ambiente, funzione per la quale sono stati previsti a livello europeo. A questo obiettivo si è poi aggiunto quello tutelativo per la salute prevedendo per gli inceneritori il campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri.

Gli art. 1 e art. 2 (commi 1 e 2) prevedono di eliminare gli incentivi alla produzione di energia elettrica ottenuta dall'incenerimento della frazione non biodegradabile dei rifiuti. In linea con la normativa europea, questa proposta di legge non abroga gli incentivi per l'elettricità ottenuta dall'incenerimento della frazione biodegradabile dei rifiuti (biomassa). Gli incentivi (certificati verdi) nati con l'obiettivo di favorire le fonti rinnovabili nel rispetto dell'ambiente e del Protocollo di Kyoto potranno tornare così anche in Italia ad assolvere al loro ruolo originario.

La presente proposta di legge definisce inoltre con chiarezza la non appartenenza della frazione non biodegradabile dei rifiuti alle fonti rinnovabili, abrogando tutti i riferimenti normativi che indicano diversamente (art. 2 comma 3). La plastica tornerà ad essere considerata quello che è: un prodotto del petrolio, fonte non rinnovabile.

L'art. 3 vieta espressamente l'incentivazione a tutte le forme di produzione di energia elettrica e termica dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti,

L'art. 4, prevede per gli inceneritori il campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri (PM10, PM2,5 e PM0,5) in aggiunta alle polveri totali già previste dal DM 503/97. Questa misura risulta cautelativa per la salute della popolazione che può essere esposta alle emissioni di un inceneritore fino a centinaia di chilometri di distanza.

L'art. 5 esprime in modo dettagliato gli obiettivi di tutela ambientale, occupazione locale, coesione sociale e sicurezza dell'approvvigionamento ai quali si ispira la direttiva 2001/77 «sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

Il comma a) vincola gli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ad una filiera che utilizza in modo marginale le fonti fossili. Le fonti rinnovabili hanno infatti un bilancio di emissioni di CO₂ pari a zero e nel caso venissero utilizzate per sostituire fonti fossili comporterebbero una riduzione in assoluto di emissioni di CO₂. Ma se nella filiera delle fonti rinnovabili si aggiungono fasi, come ad esempio lunghi trasporti, nei quali viene utilizzato petrolio allora il vantaggio ambientale potrebbe risultare negativo o minimo, tale comunque da non giustificare un incentivo. Il vincolo posto dalla presente legge soddisfa dunque l'obiettivo della direttiva 2001/77 di rendere le fonti energetiche rinnovabili un concreto e importante strumento per il raggiungimento delle finalità del Protocollo di Kyoto.

Il comma b) vincola gli incentivi per la produzione di elettricità da biomassa, eolico e idroelettrico, ad una pianificazione di area vasta degli impianti. Questa pianificazione strategica è necessaria per una razionale valorizzazione delle fonti rinnovabili che il territorio può offrire nel rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È prevista anche la Valutazione ambientale strategica di tali piani per meglio analizzare e valutare gli impatti ambientali cumulativi che si producono nel tempo e nell'area vasta.

Il comma c) richiama un altro obiettivo della direttiva 2001/77, quello dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per «creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale ed economica e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti».

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1**

1. All'art. 43, lett. E) della legge 1 marzo 2002, n. 39 le parole «ivi compresa» sono abrogate e sostituite dalla parola «esclusa».

Art. 2

1. All'art. 17, comma 1, prima frase, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono abrogate le parole incidentali «ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali» e sostituite dalla parola «esclusi».

2. L'art. 17, comma 1, seconda frase, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Pertanto agli impianti alimentati dai suddetti rifiuti si applicano le disposizioni del presente decreto».

3. È abrogato ogni riferimento normativo e regolamentare che includa o equipari la frazione non biodegradabile dei rifiuti tra le fonti rinnovabili.

Art. 3

1. È vietata qualsiasi forma di incentivo, diretto o indiretto e qualsiasi forma di misura promozionale comunque denominati, volta ad incentivare la produzione di energia

elettrica, e termica, dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti.

Art. 4

1. Nell'Allegato 1, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997, n. 503 aggiungere dopo la parola «nonché» le parole «le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5».

2. Nell'Allegato 2, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997, n. 503 aggiungere dopo la parola «nonché» le parole «le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5».

Art. 5

1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono vincolati al rispetto di parametri ambientali e sociali:

- a) l'impiego di fonti fossili nelle fasi di approvvigionamento, trasformazione, movimentazione e trasporto della fonte rinnovabile e di esercizio degli impianti, può incidere sulle emissioni di anidride carbonica nella misura massima del 6% di quella evitata con la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- b) Gli impianti a biomasse, eolici e idroelettrici devono rientrare in una pianificazione strategica di area vasta sottoposta a Valutazione ambientale strategica.
- c) L'approvvigionamento e l'utilizzo delle fonti rinnovabili deve avere ricadute economiche ed occupazionali locali.



Per annotazioni
